Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 aprile 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1940-XVIII, n. 164.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso obbligatorio dell'olio di olivo e di sansa, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 il 3° comma è sostituito dal seguente:

« La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni ».

Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le parole: « chilogrammi 20 », sono sostituite dalle altre: « chilogrammi 40 ».

All'articolo 12, 2° comma, alle parole: « entro quindici giorni », sono sostituite le altre: « entro venti giorni ».

Allo stesso articolo 12, in fine del 2° comma, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora la consegna non venisse effettuata per causa della Sezione entro il termine predetto, l'acquirente s'intenderà sciolto dal suo impegno ed avrà diritto a ripetere l'importo versato per l'acquisto e le eventuali spese di trasporto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — CIANO — DI REVEL — GRANDI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165.

Istituzione di una Scuola di danza presso la Regia Accademia d'arte drammatica in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita presso la Regia Accademia di arte drammatica in Roma, con decorrenza dal 16 ottobre 1939-XVII, una Scuola di danza con il fine di formare danzatori. Annesso alla Scuola di danza è istituito un corso di perfezionamento per la formazione di maestri di danza e di compositori di danza.

Art. 2.

La Scuola di danza ha la durata di otto anni ed è divisa in tre periodi, il primo della durata di anni due, il secondo della durata di anni quattro ed il terzo della durata di anni due.

Al primo anno della Scuola di danza possono accedere, in seguito ad esame, coloro che sono in possesso della licenza elementare.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo sarà rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

Art. 3.

Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento della durata di anni tre, per maestro di danza e per compositore di danze.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento viene rilasciato il relativo diploma.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento nella Scuola di danza e nel relativo corso di perfezionamento sono stabilite come segue:

nel primo periodo: religione, danza, solfeggio, italiano, storia, geografia, matematica e disegno geometrico, lingue straniere;

nel secondo periodo: religione, danza, italiano, storia, geografia, lingue straniere, cultura militare (per allievi), puericultura (per allieve), scherma e trucco (facoltativi);

nel terzo periodo: religione, danza, storia dell'arte e della danza, storia del costume, storia della letteratura e del teatro, storia della musica, lingue straniere, cultura militare (per allievi), puericultura (per allieve), scherma e trucco (facoltativi);

corso di perfezionamento: danza, composizione di danza, storia dell'arte e della danza, storia del costume, storia della letteratura e del teatro, storia delle forme musicali, coreografia. Gli allievi, inoltre faranno un corso di pratica d'insegnamento e di organizzazione.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di modificare con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, l'elenco delle materie suddette.

Art. 5.

Spetta al Ministro per l'educazione nazionale approvare gli orari, i programmi di ammissione e di esame della Scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento e le norme per il loro funzionamento.

Art. 6.

Per l'insegnamento della danza il presidente della Regia Accademia di arte drammatica provvederà a scritturare, per la durata dell'anno scolastico, artisti di riconosciuto valore, secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere.

A tutti gli altri insegnamenti si provvederà con incaricati, ai quali possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti di istruzione artistica.

Tali retribuzioni saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

La spesa occorrente per il pagamento dell'insegnante di danza, degli incaricati e per il funzionamento della Scuola di danza e del corso di perfezionamento graverà sulla dotazione della Regia Accademia d'arte drammatica.

Le spese per la fornitura dei locali, dell'arredamento, dell'illuminazione, dell'acqua e del riscaldamento, graveranno sui fondi assegnati alla Regia Accademia d'arte drammatica.

Art. 7.

Le tasse scolastiche per la Scuola di danza e per il relativo corso di perfezionamento saranno determinate con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Esse saranno versate all'Erario secondo le norme vigenti per i Regi istituti d'istruzione artistica.

L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche è regolata dalle norme vigenti in materia per i Regi istituti d'istruzione artistica.

Art. 8.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, potranno essere pareggiate alla Regia scuola di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è prescritto per la Scuola di danza governativa.

I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dalla Regia scuola di danza.

Un'apposita Commissione ministeriale, composta di tre membri, procederà in precedenza all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 9.

Gli esami nelle Scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

Art. 10.

Le indennità ed il rimborso delle spese di viaggio per i commissari di cui agli articoli 8 e 9, nonchè per il funzionario amministrativo di cui all'art. 8 saranno stabiliti a norma delle disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato e saranno a carico delle scuole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 marzo 1940-XVIII, n. 166.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione inesatta.

Sono inoltre condonate:

a) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiamo adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

b) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Le disposizioni del comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche per le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, riguardante la emissione del prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare, dal R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e dal Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Art. 2.

Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono esenti dalle sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate:

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali.

Sono comprese nelle esenzioni le sopratasse richiamate nell'art. 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

b) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923-II, n. 3270, R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e legge 12 giugno 1930-VIII, n. 742, e successive modificazioni;

c) legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive disposizioni;

d) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella tariffa generale *A*, ed in quella speciale *B*, allegate alla legge 30 dicembre 1923-II,

n. 3280, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni su deposito o pegno;

2° alle prescrizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sulla presentazione dei bilanci delle società, nonchè a quelle dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923-II, n. 3281, allegati a) e b);

f) legge delle tasse di bollo sui documenti di trasporto 30 dicembre 1923-II, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili ai termini degli articoli 30, 36, 37;

g) legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, e successive disposizioni e modificazioni, anche se riportate in leggi diverse;

h) legge sulla tassa di manomorta 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

i) R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle sopratasse stabilite dall'art. 20;

l) Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, e 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, in materia di trasporti di cose con automezzi e rimorchi. Nel caso peraltro che vi sia obbligo di tributo, le pene pecuniarie sono ridotte ad una somma pari alla metà dell'ammontare della tassa dovuta.

Le sopratasse relative alle violazioni della abolita legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, e successive modificazioni, sono ridotte ad un quarto.

Art. 4.

I benefici di cui all'articolo precedente sono subordinati alla condizione che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge siano pagati integralmente le tasse ed i canoni dovuti, e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalità stabilite dalla legge rispettiva.

Art. 5.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui alla presente legge è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 120 giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 6.

La disposizione del quinto comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, che commina la decadenza dal diritto di valersi del certificato peritale ove non sia presentato nel termine stabilito dal quinto comma dello stesso articolo, non si applica a condizione che il detto certificato risulti presentato al competente Ufficio del registro alla data di pubblicazione della presente legge, ovvero sia presentato entro 120 giorni dalla stessa data.

Art. 7.

Sono esenti dalle pene pecuniarie:

1° coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1571;

2° i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 8.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per le violazioni commesse fino a tutto il 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII, n. 167.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la cessione gratuita allo Stato, da parte del comune di Vignola, di un appezzamento di terreno sito in quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la cessione gratuita allo Stato, da parte del comune di Vignola, di un appezzamento di terreno, retrostante alla sede comunale, descritto in catasto al foglio 24, coi numeri 857 sub-*B*) e 858 sub-*B*), della superficie complessiva di mq. 1537, sul quale è stato costruito il fabbricato da adibire a sede della Pretura, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 13 novembre 1939-XVIII, presso l'Intendenza di finanza di Modena, che si approva e si rende esecutorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 419, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 168.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica di Moliterno (Potenza).

N. 168. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica di Moliterno (Potenza) viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 169.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio di Padova in Tricarico (Matera).

N. 169. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio di Padova in Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 170.

Soppressione del Vice consolato in Buffalo ed istituzione di un Vice consolato di 1ª categoria in Albany.

N. 170. R. decreto 29 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Vice consolato di 1ª categoria in Buffalo e viene istituito in sua vece un Vice consolato di 1ª categoria in Albany.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1940-XVIII

Nomina del sig. Gabrielli Armando fu Costante a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Antonio Bianchi fu Costantino, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Armando Gabrielli fu Costante;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Armando Gabrielli fu Costante è nominato rappresentante del signor Antonio Bianchi fu Costantino, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Martini Camillo fu Clemente a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ancona Emilio fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Martini Camillo fu Clemente;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Martini Camillo fu Clemente è nominato rappresentante del sig. Ancona Emilio, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Oppezzi Alberto Carlo fu Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ancona Emilio fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Oppezzi Alberto Carlo fu Alberto;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 7 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Oppezzi Alberto Carlo è nominato rappresentante del sig. Ancona Emilio, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei prodotti di amianto

Con provvedimento P. 705 del 25 marzo 1940-XVIII, è stata autorizzata la maggiorazione del quindici per cento sui prezzi di vendita dei prodotti di amianto, precedentemente consentiti ai produttori con telegramma n. 98 del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, del 9 aprile 1937.

Prezzi dei combustibili solidi nazionali

Con provvedimento P. 706 del 25 marzo 1940-XVIII, i prezzi massimi dei combustibili solidi nazionali sono stati fissati come appresso, con decorrenza dal 1° aprile prossimo:

Antracite Italia, franco vagone Valdigna:
pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 5300 calorie L. 310 la tonn.
in ovuli, con non meno di 5150 calorie . . . . . » 300 »

Antracite sarda, franco vagone Porti Tirreno:
pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 7100 calorie L. 440 la tonn.
in ovuli, franco vagone Livorno, con non meno di 6650 calorie . . . . » 420 »

Carbone maremmano di Ribolla, franco vagone Giuncarico:
pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 6100 calorie L. 200 la tonn.
minuto, con non meno di 5600 calorie . . . . . . » 180 »

Carbone maremmano di Gavorrano e Poggio alle Foglie, franco vagone Gavorrano:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 6100 calorie	L. 200	la tonn.
minuto, con non meno di 5600 calorie	» 180	»

Carbone maremmano di Baccinello, franco vagone Grosseto:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 5600 calorie	L. 180	la tonn.
minuto, con non meno di 5100 calorie	» 160	»

Carbone senese di Pienza, franco vagone Torrita di Siena o Torrenieri:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 4900 calorie	L. 160	la tonn.
minuto, con non meno di 4450 calorie	» 145	»

Carbone di Pulli, franco vagone Valdagno:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 5800 calorie	L. 185	la tonn.
minuto, con non meno di 5300 calorie	» 165	»

Carbone tipo Sulcis di Terrascollu, franco vagone Terrascollu o Iglesias:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 5000 calorie	L. 155	la tonn.
minuto, con non meno di 4500 calorie	» 135	»

Carbone di Luni e Sarzanello, franco vagone Luni o Sarzana:

pezzatura oltre 10 mm. con non meno di 6000 calorie	L. 195	la tonn.
minuto, con non meno di 5600 calorie	» 175	»

Lignite xiloide del Valdarno, franco vagone San Giovanni Valdarno - *Lignite di Poggio Avane e Le Carpinete*, franco vagone San Giovanni Valdarno - *Lignite di Gaville e Rupinato-La Gora*, franco vagone Figline Valdarno - *Lignite di Camaggio*, franco vagone Pratovecchio, aventi umidità massima del 28 per cento:

pezzatura speciale bianca	L. 120 —	la tonn.
pezzatura comune oltre 80 mm.	» 97,20	»
trito 30-80 mm.	» 81,60	»
tritino 10-30 mm.	» 78 —	»
minuto, fino a 10 mm.	» 50 —	»

Lignite di Morgnano, franco vagone Morgnano - *Lignite di Collazzone*, franco autocarro ponte Baccarello - *Lignite di Branca e Galvana*, franco vagone Branca - *Lignite di Colle dell'Oro*, franco vagone Terni, aventi umidità massima del 28 per cento:

piligno	L. 120 —	la tonn.
striata (pezzatura comune)	» 97,20	»
comune (trito)	» 81,60	»
granitello (minuto)	» 50 —	»

Per la *Lignite di Aspra*, franco autocarro piazzale miniera, avente umidità massima del 28 per cento potranno applicarsi i prezzi di vendita fissati per il gruppo di ligniti di cui sopra, praticando la riduzione di L. 5 alla tonnellata per tutte le categorie.

Lignite della Fattoria del Gogo, franco vagone Perugia, avente umidità massima 28 per cento:

piligno	L. 120 —	la tonn.
comune	» 97,20	»
trito	» 83 —	»

Lignite di Piediluco, franco vagone Piediluco, avente umidità massima 28 per cento:

pezzatura oltre 80 mm.	L. 87,50	la tonn.
minuto	» 45 —	»

Lignite di Lilliano e Campalli, franco vagone Castellina in Chianti, avente umidità massima 28 per cento:

pezzatura bianca scelta	L. 120 —	la tonn.
pezzatura comune oltre 80 mm.	» 97,20	»
minuto	» 50 —	»

Lignite di Gualdo Cattaneo, franco autocarro Bastardo - *Lignite di Pietrafitta*, franco vagone Ellera o Panicale, aventi umidità massima 32 per cento:

pezzatura oltre 80 mm.	L. 86	la tonn.
minuto	» 43	»

I prezzi di cui sopra comprendono, per tutte le qualità di combustibili, il compenso per il commerciante grossista e si intendono riferiti alla vendita da produttore o dal grossista al dettagliante o al consumatore direttamente.

Per le vendite da magazzino nei luoghi di consumo, i Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati con lo stesso provvedimento a determinare i prezzi dei combustibili attenendosi alle disposizioni contenute nel telegramma del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista n. 35 del 1° dicembre 1936.

Ai prezzi suddetti deve essere aggiunta l'imposta generale sulle entrate che, in base agli accordi intervenuti col Ministero delle finanze, è stata fissata nelle quote seguenti, senza ulteriori gravami per i successivi passaggi:

Antraciti	L. 8 —	la tonn.
Carboni	» 4,50	»
Ligniti	» 3 —	»
Ligniti torbose di Gualdo Cattaneo e Pietrafitta	» 2 —	»

Prezzi delle ferroleghe

Con provvedimento P. 707 del 25 marzo 1940-XVIII, i produttori di ferroleghe sono stati autorizzati ad apportare le seguenti maggiorazioni sui prezzi consentiti con telegramma P. 310 del 18 luglio 1938 e P. 427 del 31 luglio scorso anno, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra pel mese di marzo:

Ferro manganese 75-80	L. 420	la tonn.
Silico manganese 65-70	» 385	»
Silico manganese 45-50	» 315	»
Ferro speculare 18-20	» 205	»
Ferro speculare 10-12	» 169	»
Ferro silicio 90-95	» 305	»
Ferro silicio 80-85	» 260	»
Ferro silicio 75-80	» 250	»
Ferro silicio 65-70	» 235	»
Ferro silicio 45-50	» 175	»
Ferro silicio 20-25	» 165	»
Ferro silicio 10-12	» 140	»
Siliciuro di calcio 20-25	» 375	»
Ferro fosforo 18-20	» 335	»
Silico mangano alluminio	» 340	»
Silico speculare 15-5	» 172	»
Ferro cromo 65-70	» 200	»

Per il ferro cromo affinato e superaffinato sono stati confermati gli attuali extra percentuali.

Prezzo del lanital

Con provvedimento P. 710 del 26 marzo 1940-XVIII, è stato fissato in L. 19 al chilo il prezzo massimo di vendita al produttore del lanital.

Prezzi dei mangimi concentrati

Con provvedimento P. 713 del 26 marzo 1940-XVIII, i prezzi massimi dei mangimi concentrati precedentemente regolati con le circolari P. 296 dell'11 giugno 1938 e P. 343 del 19 ottobre dello stesso anno, sono stati stabiliti come appresso ferme restando le altre condizioni di vendita:

Panello di arachide	L. 75	al quintale
Panello di lino di prima pressione	» 90	»
Panello di lino comune	» 83	»
Farina di estrazione di lino	» 83	»
Panello o farina di estrazione di sesamo	» 70	»
Panello o farina di estrazione di germe di granone	» 70	»
Panello o farina di estrazione di colza e ravizzone	» 42	»
Panello di cocco:		
chiaro	» 80	»
normale	» 75	»
scuro	» 70	»
Panello o farina di estrazione di soja	» 85	»
Panello o farina di estrazione di zucca	» 57	»
Panello o farina di estrazione di girasole:		
con contenuto di proteina e grasso 28-30 per cento	» 53	»
con contenuto di proteina e grasso 20-22 per cento	» 33	»

Con lo stesso provvedimento P. 713, il prezzo del germe di granone base contenuto sul secco 15 per cento di olio, franco stabilimento degerminazione, in tela del compratore, è stato fissato in L. 95 al quintale.

Con lo stesso provvedimento P. 713 sono stati esclusi dalla disciplina dei prezzi dei mangimi i panelli o le farine di estrazione ottenuti da vinaccioli.

Compenso agli stabilimenti di colatura dei grassi animali

Con provvedimento P. 714 del 26 marzo 1940-XVIII, i Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati ad apportare un aumento di L. 5 per ogni quintale di sego prodotto, sui compensi base degli stabilimenti di colatura previsti nelle circolari P. 226 del 17 gennaio 1938 e P. 246 del 19 febbraio stesso anno.

Con lo stesso provvedimento è stato consentito che per le lavorazioni di grasso inferiori ai 500 quintali mensili, la maggiorazione sul compenso base, stabilita in L. 0,50 per ogni 100 quintali o frazioni di 100, possa essere portata fino al massimo di L. 1 per quintale di sego.

Prezzi dei grassi animali

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P. 226 del 17 gennaio 1938 e P. 246 del 19 febbraio dello stesso anno, con provvedimento P. 715 del 26 marzo 1940-XVIII, sono stati fissati i se-

guenti prezzi, a decorrere dalla raccolta dei grassi animali del mese di aprile:

Sego colato all'acido, franco stabilimento di colatura, escluso il fusto . . . . L. 530 al quintale
Grasso colato all'acqua per uso alimentare, primo sugo, franco stabilimento di colatura . . . . » 650 »
Grasso colato all'acqua per uso industriale, franco stabilimento di colatura . . . . » 600 »

Il prezzo dell'acido grasso di sego nostrale, fissato con telegramma P. 47 del 15 giugno 1937, è stato portato a L. 570 al quintale, per merce nuda franco stabilimento di scissione.

Prezzo dei grassi di ossa

Con provvedimento P. 716 del 26 marzo 1940-XVIII, il prezzo dei grassi estratti dalle osse fissato nella circolare P. 246 del 19 febbraio 1938 è stato modificato, con decorrenza dalla produzione del mese di aprile, in L. 445 al quintale franco stabilimento del produttore, escluso il fusto.

Il prezzo degli acidi grassi ottenuti dalla scissione del grasso d'ossa è stato fissato in L. 500 al quintale, franco stabilimento di scissione, escluso il fusto.

Prezzi dell'oleina e della stearina

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 419 del 18 luglio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 stesso mese, con provvedimento P. 717 del 26 marzo 1940-XVIII, i prezzi massimi dell'oleina e della stearina franco fabbrica sono stati aggiornati come segue:

Oleina di saponificazione 98-99 . . L. 540 al q.le per merce nuda
Oleina bidistillata . . . . » 575 » » » »
Stearina di saponificazione 54-55 (compreso imballaggio) . . . . . . » 690 »
Stearina di saponificazione 55-56 (compreso imballaggio) . . . . . . » 760 »

Prezzi dei bottoni di trocas e di madreperla

Con provvedimento P. 718 del 26 marzo 1940-XVIII, è stata autorizzata la maggiorazione del 15 per cento sui prezzi dei bottoni di trocas e di madreperla consentiti al produttore con telegramma n. 114 del 16 aprile 1937 del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Prezzi dei derivati dal cromo

Con provvedimento P. 719 del 26 marzo 1940-XVIII, è stata autorizzata la maggiorazione del 14 per cento sui prezzi dei derivati del cromo consentiti dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista col telegramma n. 106 del 15 aprile 1937.

Prezzi dei rottami e dei semilavorati di rame

Con provvedimento P. 720 del 26 marzo 1940-XVIII, i prezzi massimi franco vagone partenza dei rottami di rame e sue leghe, per quantitativi di almeno dieci tonnellate, precedentemente stabiliti con telegramma P. 303 del 25 giugno 1938, sono stati modificati come appresso, con decorrenza dal 1° aprile corrente:

Rottame di rame:
rosso massiccio prima scelta . . . . L. 1200 al quintale
leggero non stagnato . . . . » 1100 »
leggero stagnato e vasellame . . . . . . » 1000 »

Rottame di ottone:
ritagli di lastre, tubi, bossoli . . . . . » 1000 »
tornitura . . . . » 800 »

Rottami di bronzo:
meccanico . . . . » 1000 »
comune . . . . » 900 »
tornitura . . . . » 850 »

Con lo stesso provvedimento sono stati aggiornati come appresso i prezzi massimi dei semilavorati di rame ed ottone risultanti dal telegramma P. 303 del 25 giugno 1938:

Semilavorati di rame:
lastra . . . . L. 1700 al quintale
filo . . . . » 1600 »
barra . . . . » 1720 »
tubo . . . . » 1750 »

Semilavorati di ottone:
lastra . . . . » 1370 »
filo . . . . » 1350 »
tubo . . . . » 1415 »
barra . . . . » 1220 »

I suddetti prezzi si intendono per vendite praticate dal grossista franco suo magazzino, per quantitativi minimi di una tonnellata.

I Consigli provinciali delle corporazioni dovranno far risultare nei loro listini che i predetti prezzi si riferiscono ai semilavorati di rame e di ottone ottenuti dai rottami e che pertanto essi non possono essere riferiti, nelle revisioni contrattuali, ai semilavorati di rame e di ottone ottenuti dal rame distribuito dall'Ufficio Monopolio Metalli.

Sono rimaste confermate le altre disposizioni contenute nella circolare P. 119 del 9 agosto 1937, con le modifiche apportatevi con telegramma P. 431 del 9 agosto 1939.

Con lo stesso provvedimento P. 720 è stata inoltre consentita la maggiorazione massima del 10 per cento sulle tariffe per la trasformazione dei semilavorati di rame e sue leghe autorizzate col citato telegramma P. 119 del 9 agosto 1937, con arrotondamento fino a L. 5 al quintale sulle nuove cifre risultanti.

Prezzi dei filati da ricamo

Con provvedimento P. 721 del 26 marzo 1940-XVIII è stata autorizzata la maggiorazione massima del 15 per cento sui prezzi dei filati da ricamo consentiti ai produttori col telegramma P. 400 del 1° maggio 1939.

Prezzi delle fibre artificiali

Con provvedimento P. 722 del 26 marzo 1940-XVIII sono state autorizzate le seguenti maggiorazioni sui prezzi delle fibre artificiali consentiti con telegramma n. 69 del 4 marzo 1937 del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e con le circolari P. 81 del 12 luglio 1937 e P. 465 del 20 settembre 1939:

Filati di raion alla viscosa in matassa (con facoltà di applicare al massimo la maggiorazione del 10 per cento sulle tariffe delle lavorazioni accessorie) L. 2 al chilo
Fiocco di rayon . . . . » 1 »
Filati di rayon all'acetato . . . . 15 per cento
Filati di rayon al cuprammonio . . . . 14 per cento

Prezzi dei prodotti di gomma

Con provvedimento P. 723 del 26 marzo 1940-XVIII è stata autorizzata la maggiorazione del 15 per cento sui prezzi consentiti col telegramma P. 322 del 25 agosto 1938 per i seguenti prodotti di gomma:

semipneumatici, pneumatici, coperture auto, camere auto, coperture moto, camere moto, coperture velo, camere velo, tubolari, tubi, calzature estive di gomma e tela, stivaloni, filo elastico tagliato, filo elastico rotondo nudo o rivestito.

Sui prezzi di vendita attualmente consentiti per gli altri articoli di gomma non compresi nelle categorie sopra elencate potranno essere apportate le maggiorazioni strettamente indispensabili per compensare le variazioni intervenute nei loro costi di produzione, contenendo però gli aumenti nella misura massima del 15 per cento.

Prezzi dei filati di canapa

Con provvedimento P. 724 del 26 marzo 1940-XVIII è stata autorizzata la maggiorazione massima del 15 per cento sui prezzi franco partenza dei filati di canapa praticati dal produttore nel mese di settembre 1936.

Prezzi dei prodotti della meccanica

Con provvedimento P. 725 del 26 marzo 1940-XVIII sono state autorizzate, a decorrere dal 1° aprile corrente, le seguenti maggiorazioni sui prezzi dei prodotti della meccanica consentiti con la circolare P. 544 del 23 dicembre 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 stesso mese:

prodotti completamente di ghisa comune di qualunque peso . . . . L. 24 al quintale
prodotti completamente di ghisa malleabile . . . » 27 »
prodotti di ghisa comune o malleabile, smaltati . » 37 »
prodotti esclusivamente di ferro e di acciaio comune » 21 »
articoli casalinghi di ferro comune stagnati o smaltati . . . . » 19 »

Per gli altri prodotti della meccanica non compresi nelle suddette categorie è stata consentita l'applicazione di una ulteriore maggiorazione non superiore al 4 per cento.

Prezzi delle candele

Con provvedimento P. 726 del 27 marzo 1940-XVIII è stato consentito che sui prezzi al quintale delle candele autorizzati con circolare P. 373 del 13 febbraio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 stesso mese, possa essere apportato un ulteriore aumento nella misura di L. 0,90 per ogni unità di stearina contenuta nelle candele.

(1300)

Prezzi dei prodotti siderurgici

Fermi restando gli aumenti concessi sulle parità basi con circolare P. 712 del 26 marzo 1940-XVIII, in ragione di lire dodici al quintale per le lamiere sottili e di lire sei alla cassa per latta, è stato autorizzato con provvedimento P. 731 del 30 marzo 1940 un aumento del venti per cento per maggiore spesa di trasporto dei suddetti prodotti da applicarsi sulle differenze tra i prezzi riferiti alla parità e i prezzi riportati nei listini per le stazioni destinatarie in essi indicate.

(1310)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Media dei cambi e dei titoli

del 30 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69,50
Francia (Franco)	39,55
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,38
Canada (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	71,28
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5175
Portogallo (Scudo)	0,6525
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio Clearing) 25-3-1940	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	192,31
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445.43
Rendita 3,50 % (1906)	70,55
Id. 3,50 % (1902)	68.625
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	91 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,15
Id. Id. 5 % (1936)	92.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,775
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca Longhi & C., con sede in Como.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca Longhi & C., società in accomandita semplice, con sede in Como alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca Longhi & C. società in accomandita semplice, con sede in Como, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1296)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XV e alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole sedi messe a concorso;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1939-XVIII, n. 36306, con il quale il dott. Giovanni Mulè è stato dichiarato vincitore per la condotta medica di Portonovo del comune di Medicina, in sostituzione del dott. Giuseppe Macchiagodena, rinunciatario;

Visto il proprio decreto odierno n. 8936, con il quale il dott. Giovanni Mulè viene dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Bazzano;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giacomo Riggio è dichiarato vincitore per la condotta medica di Portonovo del comune di Medicina, in sostituzione del dott. Giovanni Mulè.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Regia prefettura di Bologna e del comune di Medicina, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bologna, addì 15 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(1268)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.